COMUNE DI
CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 43

del 27 dicembre 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017 DAI COMUNI ESTINTI DI CASSANO SPINOLA E GAVAZZANA CON L.R. 5.04.2017, A FAR DATA DAL 1.01.2018 A SEGUITO DI FUSIONE.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	=

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa* ***Domenica LA PEPA*** con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il *Sig.* ***Alessandro Busseti***, in qualità di Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

DATO ATTO che nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione;

ATTESO che tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;

d) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

e) contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che:

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/;

- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

- a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui i Comuni, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

RILEVATO che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, *sia diretta che indiretta* (c.d. perimetro oggettivo).

DATO ATTO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che con L.R. del 5.004.2017, n. 4, è stato istituito, a far data dal 1.01.2018, il Comune denominato "Cassano Spinola", a seguito di fusione degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana e che ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale, Il neo istituito Comune di Cassano Spinola è subentrato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni originari;

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, gli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, estinti l'1.01.2018, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli Comunali, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 senza che venisse individuata alcuna società da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20

del TUSP, in quanto ritenuta necessaria la relativa partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- deliberazione n. 25 del 30/09/2017 dell'ex Comune di Cassano Spinola;
- deliberazione n. 8 del 26/09/2017 dell'ex Comune di Gavazzana;

CONSIDERATO che, una volta operata la predetta razionalizzazione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dagli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana al 31.12.2017, a cui è subentrato il neo istituito Comune di Cassano Spinola a far data dal 1.01.2018;

VISTE le linee guida elaborate dal MEF-Dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D-Lgs n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014, con annesso lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipate al 31.12.2017;

VISTO l'esito della ricognizione delle società partecipate dell'estinti Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, di cui, rispettivamente agli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, contenenti l'elenco delle stesse al 31.12.2017 e le schede relative a ciascuna società, pervenute dalle società medesime al neo istituito Comune di Cassano Spinola, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 D.L. n. 90/2014";

DATO ATTO che la predetta ricognizione, ha evidenziato la sostanziale invarianza delle partecipate degli originali Comuni estinti di Cassano Spinola e Gavazzana rispetto a quanto riportato nel piano di revisione straordinaria 2017 approvato dagli stessi e a cui il neo istituito Comune di Cassano Spinola è subentrato, a far data dal 1.01.2018, per effetto della predetta L.R. n. 4/2017;

CONSIDERATO, che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

RITENUTO, quindi, il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e che pertanto non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTI:

- lo Statuto comunale dell'originario Comune di Cassano Spinola;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute, alla data del 31 dicembre 2017, dagli estinti Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana a seguito di fusione e istituzione, con L.R. 5.04.2017, n. 4 del nuovo Comune, denominato Cassano Spinola, a far data dall'1.01.2018, subentrato per legge in tutti i rapporti giuridici in essere, che ha evidenziato la sostanziale invarianza delle partecipate degli originali Comuni estinti di Cassano Spinola e Gavazzana rispetto a quanto riportato nel piano di revisione straordinaria 2017, approvato dagli stessi e a cui il neo istituito Comune di Cassano Spinola è subentrato, a far data dal 1.01.2018, per effetto della predetta L.R. n.4/2017;

3. DI DARE ATTO che la ricognizione è stata effettuata sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017 e che la stessa si sostanzia nelle Schede, di cui all'Allegato "A" e "B" della presente deliberazione, relative a ciascuna Società partecipata degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, riportate nel piano 2017e rimaste invariate, già comunicate nel 2017 a CdC e Mef.;

4. DI DARE ATTO che conseguentemente all'esito della predetta ricognizione, non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza utile per la ratifica, essendo, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ricondotta alla relativa competenza;

6. DI PROCEDERE:
- all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo entro la data prevista;
- alla comunicazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

7. DI DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **7 FEBBRAIO 2019** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **7 FEBBRAIO 2019**

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **7 FEBBRAIO 2019** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consigliari.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000 in data 27 dicembre 2018.

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Cassano Spinola _____ Il Segretario Comunale